

Manuale per l'autorizzazione dei centri di imballaggio uova

REG (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007

REG (CE) N. 589/2008 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2008

Manuale per la gestione dei controlli relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione dei centri di imballaggio uova

*Approvato con decreto n. 356 del 12.06.2008
e modificato con decreto n.*

**Settore Produzioni zootecniche e vegetali
Area tecnica e autorizzazione**

INDICE

INDICE	2
1. INTRODUZIONE	3
2. FONTI NORMATIVE	3
3. SOGGETTI COINVOLTI.....	4
4. MATRICE DEL FLUSSO GESTIONALE E RESPONSABILITÀ	4
5. DEFINIZIONI	6
6. AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI DI IMBALLAGGIO UOVA	7
6.1 COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE	7
6.2 COSTITUZIONE DEL FASCICOLO DI DOMANDA.....	8
6.3 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	8
6.4 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE	9
6.5 DEROGHE.....	11
7. CONTROLLI IN ITINERE	11
7.1 SOSPENSIONE ATTIVITA' DI UN CENTRO DI IMBALLAGGIO	12
7.2 REVOCA AUTORIZZAZIONE DI UN CENTRO DI IMBALLAGGIO	12
8. COMUNICAZIONI.....	13
8.1. CESSAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'	13
8.2. SUBENTRO AZIENDALE O VARIAZIONI TECNICHE - SOCIETARIE.....	13
8.3. SPOSTAMENTO DEL CENTRO DI IMBALLAGGIO	13
8.4. SEGNALAZIONE ALL'I.C.Q.R.F.	13
<i>Allegato A1: domanda di autorizzazione</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Allegato A2: verbale di sopralluogo</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Allegato A3: verbale di sussistenza dei requisiti</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Allegato A4: checklist</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale definisce le modalità e le responsabilità per la gestione dei controlli necessari al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione dei centri di imballaggio delle uova destinate al consumo umano, che effettuano la classificazione delle uova sulla base della qualità e del peso ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione.

2. FONTI NORMATIVE

Regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare l'allegato XIV: "Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame di cui all'articolo 116";

regolamento (CE) n. 589 della Commissione, del 23 giugno 2008, e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova;

regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004 del Consiglio e successive modifiche, sull'igiene dei prodotti alimentari direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, riguardante la registrazione di stabilimenti di allevamento di galline ovaiole relativamente alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;

regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 del Consiglio e successive modifiche, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (articolo 4 – registrazione e riconoscimento degli stabilimenti);

regolamento (CE) n. 834 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

legge n. 88 del 7 luglio 2009, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", con particolare riferimento all'art. 37;

legge n. 96 del 4 giugno 2010, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", con particolare riferimento all'art 12;

decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 dicembre 2009, recante modalità per l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003;

deliberazione della giunta della Regione del Veneto n. 639 del 14 marzo 2003. Approvazione convenzioni per il trasferimento dei procedimenti, beni strumentali, risorse finanziarie e provvedimenti connessi.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Il rilascio dell'autorizzazione all'imballaggio delle uova prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

1. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: esercita il ruolo di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome per quanto concerne l'autorizzazione dei centri di imballaggio uova ed ha il compito di attribuire il codice ministeriale allo stabilimento;
2. l'Autorità Sanitaria competente per territorio: effettua i controlli dei requisiti igienico - sanitari per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria al centro di imballaggio ai sensi del "pacchetto igiene";
3. L'Organismo pagatore della Regione Veneto AVEPA; su delega della Regione del Veneto, ha il compito di effettuare i controlli tecnici per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione all'imballaggio;
4. L'Ufficio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF): ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova;

4. MATRICE DEL FLUSSO GESTIONALE E RESPONSABILITÀ

Nella tabella seguente viene descritto il flusso operativo generale per la gestione del rilascio dell'autorizzazione, ad un centro di imballaggio, a classificare le uova in base alla qualità e al peso. La tenuta del registro nazionale dei centri di imballaggio, pubblicata sul sito www.politicheagricole.gov.it, è compito del Mipaaf che sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni attribuisce ad ognuno il codice ministeriale ai sensi del c. 4, art 4 del decreto ministeriale 11.12.2009.

Le funzioni dell'Azienda ULSS competente per territorio e dell'AVEPA sono rispettivamente di controllo dei requisiti igienici e di verifica delle attrezzature tecniche necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova. I risultati della conformità o non conformità dello stabilimento, sulla base dei regolamenti comunitari e delle normative nazionali, devono essere comunicati al Mipaaf.

Nell'ambito della Regione del Veneto le figure coinvolte sono: AVEPA, l'Autorità sanitaria regionale competente per territorio e l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, ufficio periferico di Conegliano (TV).

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato, POCOI VII, esercita il ruolo di indirizzo e coordinamento nell'ambito della definizione delle fasi relative a:

- fornitura di banche dati;
- definizione delle linee guida relative ai controlli amministrativi e tecnici;
- indicazione delle riunioni tecniche di coordinamento e di aggiornamento procedurale.

Fase	Descrizioni delle fasi	Soggetto responsabile			
		Mipaaf	Azienda ULSS	AVEPA	Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
Autorizzazione	Autorizzazione dei centri di imballaggio uova			R	
	attribuzione del codice ai centri di imballaggio ai sensi del reg. CE 589/2008	R		C	
Destinatari della domanda di autorizzazione ad operare come centro di imballaggio	Utilizzo dell'apposito modello cartaceo			R	
Accertamento dei requisiti	Controllo dei requisiti sulla base del "pacchetto igiene"		R		
	Controllo dei requisiti tecnici del reg. CE 589/2008			R	
Sussistenza dei requisiti igienici e tecnici	Verifica nel triennio			R	C
	In caso di verifica triennale negativa ritiro o sospensione dell'autorizzazione			R	
Conformità del centro di imballaggio	Verifica in itinere del rispetto della normativa ("pacchetto igiene", OCM Unica, Scambi intracomunitari, ecc)		R		R
Controllo semestrale	Controllo dei centri di imballaggio che imballano uova "Extra" e biologiche				R

R: responsabile dell'esecuzione della fase

C: collabora alla realizzazione della fase

5. DEFINIZIONI

- **Uova:** le uova in guscio - escluse le uova rotte, incubate o cotte - prodotte da galline della specie *Gallus gallus* e adatte al consumo umano diretto o alla fabbricazione di ovoprodotti.
- **Uova rotte:** le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane tali da provocare un'esposizione del loro contenuto.
- **Commercializzazione:** la detenzione delle uova ai fini della vendita, che comprende la messa in vendita, lo stoccaggio, l'imballaggio, l'etichettatura, la consegna o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o gratuito.
- **Operatore:** il produttore e qualsiasi altra persona fisica o giuridica impegnata nella commercializzazione delle uova.
- **Sito di produzione:** uno stabilimento che alleva galline ovaiole riconosciuto ai sensi della direttiva 2002/4/CE della Commissione.
- **Centro di imballaggio:** un centro di imballaggio a norma del reg (CE) n. 853/2004, e autorizzato ai sensi del DM dell'11.12.2009, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso.
- **Consumatore finale:** l'ultimo acquirente di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di un'impresa alimentare.
- **Codice del produttore:** il numero distintivo del sito di produzione a norma del punto 2 dell'allegato alla direttiva 2002/4/CE.
- **Imballaggio:** una confezione contenente uova di categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali.
- **Vendita di uova sfuse:** l'offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi.
- **Raccoglitore:** ogni stabilimento registrato ai sensi dell'art. 6 del reg. (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all'industria alimentare e non alimentare.
- **Data di vendita raccomandata:** il termine massimo per la consegna dell'uovo al consumatore finale conformemente all'allegato III, sezione X, capitolo I, punto 3, del reg. (CE) n. 853/2004.
- **Industria alimentare:** ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività.
- **Industria non alimentare:** ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano.
- **Uova industriali:** le uova non destinate al consumo umano.

- **Uova di categoria A:** uova fresche, non trattate e non refrigerate, con camera d'aria non superiore a 6 mm; le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore. La "data di vendita raccomandata" o il termine ultimo per la vendita delle uova al consumatore (facoltativa) è calcolata in 21 giorni dalla data di deposizione ed ottenuta sottraendo 7 giorni dalla data di durata minima (28 giorni), considerati come un ulteriore periodo per il consumo da parte del consumatore.
- **Uova di categoria B:** uova di seconda qualità o declassate. Trattasi di uova di due - tre settimane (camera d'aria tra i 6 ed i 9 mm), non trattate e non refrigerate. Sono destinate alla trasformazione in ovoprodotti o all'industria alimentare, non possono essere vendute come uova da tavola. I loro imballaggi recano una stampigliatura da cui risulta chiaramente la destinazione.
- **Uova extra o extra fresche:** uova "freschissime", non trattate e non refrigerate, con camera d'aria non superiore a 4 mm, e utilizzabili fino al 7° giorno dall'imballaggio o al 9° giorno dalla deposizione; trascorso tale periodo le uova possono essere commercializzate con il solo riferimento alla categoria A (avendo perduto la qualificazione di "extra").
- **Partita:** le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, contenute negli stessi imballaggi o sfuse, recanti la stessa data di deposizione o di durata minima o di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso.
- **Reimballaggio:** il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova.
- **Confezionamento:** il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore.
- **Speratura:** operazione di controllo effettuata sulle uova utilizzando un dispositivo che invia un fascio luminoso sulle uova e consente di individuare i difetti dell'uovo quali depositi di polvere, corpi estranei incollati sul guscio, difetti di pigmentazione, calcificazione, buchi, sporcizia, incrinature, forme anomale e consente l'individuazione di uova fecondate.
- **Calibratrice:** macchina usata per separare le uova a seconda delle loro dimensioni. È costituita da piani a riquadri di dimensioni prestabilite.
- **Regione di produzione:** area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.

6. AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI DI IMBALLAGGIO UOVA

6.1 COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE

Lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA costituisce un fascicolo per ogni ditta che richiede l'autorizzazione del centro di imballaggio, strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi, recando sulla copertina i seguenti dati:

- ✓ numero di riconoscimento del centro di imballaggio
- ✓ nominativo della ditta
- ✓ sede legale della ditta

Il fascicolo della ditta deve contenere:

- ✓ copia del certificato di attribuzione della partita iva
- ✓ copia del documento di identità del titolare o del rappresentante legale
- ✓ copia della visura emessa dalla Camera di Commercio competente per territorio sulla sede legale.

Lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA di riferimento corrisponde a quello territorialmente competente sulla sede del centro di imballaggio.

Il centro di imballaggio deve comunicare tempestivamente allo Sportello unico agricolo dell'AVEPA, qualsiasi variazione dei dati anagrafici al fine di mantenere aggiornato il fascicolo aziendale.

6.2 COSTITUZIONE DEL FASCICOLO DI DOMANDA

Ulteriore compito dello Sportello unico agricolo dell'AVEPA, territorialmente competente sulla sede del centro di imballaggio, è quello di costituire il fascicolo della domanda di autorizzazione che raccoglie tutta la documentazione corrispondente a:

- domanda di autorizzazione;
- allegato B;
- copia dell'autorizzazione sanitaria;
- verbale di sopralluogo (**allegato A2**);
- comunicazione al MIPAAF da parte dell'AVEPA del decreto di autorizzazione;

Nello stesso fascicolo vanno altresì archiviati:

- verbali di verifica triennale dei requisiti (**allegato A3**);
- eventuali comunicazioni al MIPAAF di non conformità;
- checklist: (**allegato A4**) viene compilata a conclusione dell'iter procedurale relativo ad ogni domanda di autorizzazione, di revoca o di sospensione ed è firmata dal responsabile del procedimento.

6.3 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Per l'ottenimento dell'autorizzazione i soggetti interessati devono presentare domanda allo Sportello unico agricolo dell'AVEPA territorialmente competente sulla sede del centro di imballaggio e per conoscenza al MIPAAF (Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato, POCOI VII), sulla base dell'**allegato A1** la quale, per poter essere accolta, deve essere provvista di copia del decreto di riconoscimento rilasciato dall'ASL di riferimento emesso ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 853/2004 e dell'allegato B.

La normativa vigente autorizza come centri di imballaggio solo le imprese che in ottemperanza a quanto previsto dall'art 5 del reg. (CE) 589/2008, dispongono delle attrezzature tecniche necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova.

Esse comprendono a seconda dei casi:

- a. un impianto per la speratura adatto all'uso, automatico o permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata;
- b. un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;
- c. l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;
- d. una o più bilance omologate per pesare le uova;
- e. un sistema per la stampigliatura delle uova.

I centri d'imballaggio che intendono lavorare in esclusiva per l'industria alimentare e non alimentare (ad es: centri di sgusciatura) possono derogare dall'obbligo del possesso delle attrezzature per la classificazione delle uova in categorie di peso e per la marchiatura delle stesse.

6.4 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE

Le fasi del procedimento amministrativo che si attiva a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione proprie dello Sportello unico agricolo dell'AVEPA territorialmente competente sulla sede del centro di imballaggio, consistono in:

6.4.1 RICEVIBILITA'

La ricevibilità della domanda consiste nell'effettuare le seguenti verifiche:

- presenza della domanda di autorizzazione e dell'allegato B;
- presenza della marca da bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972;
- presenza della firma sulla domanda del titolare o del legale rappresentante;
- presenza della copia di un documento di identità in corso di validità
- presenza della copia del decreto di riconoscimento "sanitario" rilasciato dall'Autorità sanitaria locale competente per territorio;

Lo sportello unico agricolo dell'AVEPA, entro 10 giorni lavorativi dalla data di protocollazione, comunica l'esito dei controlli sulla ricevibilità mediante l'avvio di un procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 l. 241/1990 nella quale vengono specificati:

- ◆ l'amministrazione competente (AVEPA, sportello unico agricolo di)
- ◆ l'oggetto del procedimento è l'approvazione della richiesta di autorizzazione presentata ai sensi del reg. (CE) 589/2008. Autorizzazione di centro di imballaggio ai fini della commercializzazione di uova;
- ◆ l'ufficio responsabile del procedimento;
- ◆ il soggetto responsabile del procedimento;
- ◆ il termine entro cui si conclude il procedimento (massimo entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione);
- ◆ reperibilità degli atti e funzionario a cui rivolgere chiarimenti e/o informazioni.

6.4.2 AMMISSIBILITA'

La domanda di autorizzazione deve essere verificata controllando la congruità dei dati ivi inseriti come anche l'allegato B in cui deve essere riportata una descrizione dettagliata dei locali nei quali si attua l'imballaggio o la sgusciatura delle uova, degli impianti e delle attrezzature.

- LOCALI: vanno specificati il titolo di possesso precisando gli estremi dell'atto, i riferimenti catastali di ubicazione del centro di imballaggio, la superficie coperta, la cubatura e i vani. Per ogni vano è richiesta una descrizione strutturale e dotazionale degli impianti e servizi presenti.
- IMPIANTI ED ATTREZZATURE: in questa sezione vanno specificati impianti ed attrezzature specializzate (macchine calibratrici, selezionatrici e classificatrici, bilance, macchine per la speratura, attrezzature per l'imballaggio, l'etichettatura, la conservazione e la stampigliatura) dedite allo svolgimento dell'attività di imballaggio delle uova.

Le caratteristiche delle attrezzature sono collegate alla tipologia di uova che il centro ha dichiarato di imballare; infatti non sono necessarie attrezzature specifiche per la classificazione secondo il peso delle uova se queste sono destinate all'industria alimentare e non alimentare.

Per quel che riguarda la presenza nel centro di imballaggio di locali di refrigerazione, la normativa vigente stabilisce che le uova non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5° C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad

una temperatura inferiore a 5° C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale in cui è praticata la vendita al dettaglio o in locali adiacenti, per una durata massima di 72 ore.

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: in tale sezione vanno descritte le caratteristiche giuridico economiche della ditta richiedente l'autorizzazione al commercio.
- NOTIZIE VARIE: occorre specificare le fonti di approvvigionamento delle uova per tipologia di allevamento (all'aperto, a terra, in gabbia o da agricoltura biologica) precisando l'approvvigionamento del centro, le zone di raccolta, e mercati di vendita (servono per stabilire l'intervallo di tempo che intercorre dalla raccolta delle uova alla consegna al centro di imballaggio e che intercorre tra l'imballaggio e la distribuzione).

I centri di imballaggio che intendono imballare **uova biologiche** devono allegare alla domanda di autorizzazione la copia integrale della prima notifica di produzione con metodo biologico ed eventuali successivi aggiornamenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs 17 marzo 1995, n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE (ora Reg. 834/2007) in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico" (DGR n. 6086 del 23/11/1995).

Qualora la descrizione degli impianti (allegato B alla domanda di autorizzazione) non concordi con quanto riportato dal decreto di riconoscimento "sanitario", oppure la domanda o l'allegato B alla domanda stessa presenti delle lacune, l'istruttore deve chiedere chiarimenti nell'ambito del procedimento amministrativo precedentemente avviato.

6.4.3 SOPRALLUOGO

Entro trenta giorni dalla data di protocollo della domanda di autorizzazione, deve essere effettuato il sopralluogo, volto ad acquisire i dati tecnici ed a verificare la veridicità di quanto è stato dichiarato nell'allegato B alla domanda di autorizzazione. Il sopralluogo è svolto dallo Sportello unico agricolo dell'AVEPA territorialmente competente sulla sede del centro di imballaggio, previo l'invio di una lettera di preavviso di controllo in cui sono indicati il giorno e l'ora dell'accertamento e in cui si richiede la presenza del titolare, del rappresentante legale o di un delegato.

Prima del sopralluogo va verificato se il centro di imballaggio/sgusciatura è correttamente registrato nella banca dati del Ministero della Salute, nella lista degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del "Pacchetto igiene" al sito <http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento.jsp> presso la SEZIONE X - UOVA E OVO-PRODOTTI. Nel caso in cui non sia incluso nell'elenco del Ministero della Salute il controllore, in sede di sopralluogo, dovrà accertare l'effettiva presenza dell'autorizzazione sanitaria.

I funzionari incaricati del controllo dovranno redigere il verbale di sopralluogo (**allegato A2**) nel quale devono accertare:

- la destinazione delle uova che il centro di imballaggio si appresta a lavorare (industria alimentare o non alimentare, uova al consumo diretto);
- la presenza di procedure per il trattamento separato in caso di imballaggio uova biologiche;
- la presenza degli impianti e delle attrezzature presso il centro di imballaggio, (allegato B alla domanda di autorizzazione);
- le tipologie di approvvigionamento aziendale delle uova (allevamenti di proprietà, collegamenti contrattuale di fornitura, ecc);
- le tipologie di allevamenti da cui le uova provengono (all'aperto, in capannoni, in gabbia).

Qualora anche a seguito del sopralluogo mancassero ancora atti e documentazione pertinenti ai fini del procedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art 10 bis l. 241/1990, lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA invia un preavviso di rigetto con il quale informa il richiedente che se entro 10

giorni dal ricevimento della comunicazione, non provvederà a fornire la documentazione necessaria, la domanda non verrà accolta adottando conseguentemente il provvedimento di mancata autorizzazione.

6.4.4 PROVVEDIMENTO FINALE

Sulle risultanze del controllo il dirigente dello Sportello unico agricolo dell'AVEPA territorialmente competente sulla sede del centro di imballaggio, provvederà ad emettere il decreto di autorizzazione al centro d'imballaggio di commercializzazione delle uova il quale deve essere successivamente inviato al Mipaaf mediante lettera raccomandata e per conoscenza all'Avepa sede centrale.

Il Mipaaf, acquisita la documentazione, attribuisce al nuovo centro di imballaggio un codice di identificazione costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT della Provincia e un numero progressivo di 3 cifre nell'ambito di ciascuna provincia. Tale codice è comunicato alla ditta richiedente, allo Sportello unico agricolo dell'AVEPA ed agli altri organismi di controllo. Il Mipaaf, tenuto conto delle nuove autorizzazioni, aggiorna il registro nazionale dei centri d'imballaggio uova presente nel proprio sito internet (www.politicheagricole.gov.it).

6.5 DEROGHE

Sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione coloro i quali vendono le uova direttamente dal consumatore finale nei seguenti casi:

1. nel luogo di produzione;
2. nell'ambito della regione di produzione, della vendita porta a porta o in un mercato pubblico locale; in quest'ultimo caso le uova devono essere marchiate con il codice del produttore ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.

7. CONTROLLI IN ITINERE

Lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA territorialmente competente sulla sede del centro di imballaggio, verifica in qualsiasi momento e comunque almeno ogni 3 anni, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del reg. (CE) 589/2008 per il mantenimento dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio ricadenti nel proprio territorio. Lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA provvede ad inviare alla ditta, oggetto del controllo nel triennio, una comunicazione nella quale è indicato il giorno e l'ora del sopralluogo e la richiesta della presenza del titolare, del rappresentante legale o di una persona delegata.

Il controllo da effettuare, differente a seconda che si tratti di un centro di imballaggio di uova o di un centro di sgusciatura, prevede la compilazione di un verbale di sopralluogo (**allegato A3**) nel quale vanno annotati i controlli svolti e le relative risultanze.

Prima di ogni controllo va verificato se il centro è registrato nella banca dati del Ministero della Salute tra gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del "Pacchetto igiene", al sito <http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento.jsp> presso la SEZIONE X - UOVA E OVO-PRODOTTI. Nel caso in cui non sia incluso, i funzionari devono accertare se l'autorizzazione sanitaria, al momento del sopralluogo, risulta effettivamente in vigore contattando, ove necessario, i servizi veterinari di riferimento.

In occasione del controllo va accertato anche che il titolare o rappresentante legale del centro di imballaggio abbia presentato all'Ufficio metrico della Camera di Commercio dell'industria agricoltura e artigianato territorialmente competente sulla sede del centro di imballaggio, la richiesta di verifica metrica periodica triennale degli strumenti di pesatura delle uova e delle

bilance presenti nel centro in ottemperanza al decreto del Ministero di Industria, commercio e artigianato n. 182 del 28 marzo 2000. Tale controllo verte anche sulle bilance, presenti presso il centro di sgusciatura, utilizzate per pesare il prodotto finito destinato alla commercializzazione.

Nel caso in cui i dati tecnici non fossero rilevabili in quanto il centro non risulta essere attivo, nel verbale va indicata la data di fine attività e devono essere avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione. Qualora invece la mancanza di parte o di tutti i requisiti che il centro deve possedere, fosse dovuta ad impedimenti temporanei, si devono avviare le procedure per la sospensione dell'autorizzazione fino alla data in corrispondenza della quale il centro deve riacquisire tutte le caratteristiche necessarie alla commercializzazione delle uova. Nel caso in cui il centro, entro il termine del periodo concesso, non provveda a soddisfare i requisiti necessari per il mantenimento dell'autorizzazione, e non presenta ulteriore documentazione allo scopo di ottenere una proroga della sospensione, devono essere avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione.

7.1 SOSPENSIONE ATTIVITA' DI UN CENTRO DI IMBALLAGGIO

I controlli in itinere, effettuati dallo Sportello unico agricolo dell'AVEPA, hanno lo scopo di accertare che le caratteristiche tecniche del centro di imballaggio siano soddisfatte. Nel caso in cui venissero rilevate delle non conformità che si ritiene possano essere sanate dall'azienda in tempi congrui, si dovrà procedere alla sospensione dell'autorizzazione fino al momento del ripristino del rispetto degli obblighi previsti dall'art 5 del reg. (CE) 589/2008.

La sospensione dell'autorizzazione deve essere innanzi tutto verbalizzata utilizzando l'**allegato A3** e successivamente lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA deve dare avvio al procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 l. 241/1990 nella quale vengono specificati:

- l'amministrazione competente (AVEPA, sportello unico per l'agricoltura di)
- l'oggetto del procedimento è: sospensione dell'autorizzazione di centro di imballaggio uova, ai sensi dell'art 5 del reg. (CE) 589/2008;
- l'ufficio responsabile del procedimento;
- il soggetto responsabile del procedimento;
- il termine entro cui si conclude il procedimento (massimo entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione);
- reperibilità degli atti e funzionario a cui rivolgere chiarimenti e/o informazioni;

Ai sensi dell'art 10 bis l. 241/1990 deve essere contestualmente richiesta la trasmissione da parte del centro di imballaggio entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, atti e documentazione pertinenti all'oggetto del procedimento. Qualora non venga trasmesso alcun documento nei termini o che le osservazioni prodotte non vengano accolte, si provvede con l'adozione del decreto di sospensione del dirigente dello Sportello unico agricolo dell'AVEPA, che va trasmesso a mezzo lettera raccomandata per competenza al Mipaaf e all'ICQRF e per conoscenza all'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

7.2 REVOCA AUTORIZZAZIONE DI UN CENTRO DI IMBALLAGGIO

La normativa di settore stabilisce che qualora, a seguito di una verifica effettuata dagli organi di controllo si riscontrino delle non conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, l'autorizzazione rilasciata al centro d'imballaggio uova deve essere revocata.

Lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA, deve dare avvio al procedimento amministrativo di revoca ai sensi dell'art. 8 l. 241/1990 nella quale vengono specificati:

- l'amministrazione competente (AVEPA, sportello unico per l'agricoltura di)
- l'oggetto del procedimento è revoca dell'autorizzazione di centro di imballaggio uova, ai sensi dell'art 5 del reg. (CE) 589/2008;
- l'ufficio responsabile del procedimento;

- Il soggetto responsabile del procedimento;
- il termine entro cui si conclude il procedimento (massimo entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione);
- reperibilità degli atti e funzionario a cui rivolgere chiarimenti e/o informazioni;

Ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990 deve essere contestualmente richiesta la trasmissione da parte del centro di imballaggio entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, della documentazione pertinente all'oggetto del procedimento. Qualora non venga trasmesso alcun documento nei termini indicati o che le osservazioni prodotte non vengano accolte, si provvede, entro il termine temporale di conclusione del procedimento, ad emettere il decreto di revoca da parte del dirigente dello Sportello unico agricolo dell'AVEPA, che va trasmesso, a mezzo lettera raccomandata, per competenza al Mipaaf e all'ICQRF e per conoscenza all'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

8. COMUNICAZIONI

8.1. CESSAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione o la sospensione dell'attività del centro di imballaggio può scaturire anche da istanza di parte, purché comunicata per iscritto dalla ditta agli organi preposti al controllo entro 30 giorni dal verificarsi dell'avvenimento. Lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA territorialmente competente sulla sede del centro di imballaggio, provvede all'acquisizione del dato mediante la redazione di un verbale interno di accertamento della cessazione o della sospensione dell'attività e successivamente emette un decreto di presa d'atto di quanto comunicato. Lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA competente deve inviare una copia del provvedimento al Mipaaf, alle aziende ULSS ed all'I.C.Q.R.F. ai fini dell'aggiornamento delle rispettive banche dati.

8.2. SUBENTRO AZIENDALE, VARIAZIONI SOCIETARIE, VARIAZIONI IMPIANTI

Nel caso di subentro aziendale nell'ambito di un centro di imballaggio tale da comportare una variazione dell'identificativo fiscale di riferimento (CUAA) o variazioni nel quadro societario o ancora variazioni di natura tecnica apportate al centro, i titolari devono provvedere entro 30 giorni dall'avvenimento a presentare opportuna comunicazione (corredata delle autorizzazioni sanitarie previste) allo Sportello unico agricolo dell'AVEPA territorialmente competente sulla sede del centro di imballaggio. Lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA competente, emette un decreto di presa d'atto di quanto comunicato ed invia una copia del provvedimento al Mipaaf, alle aziende ULSS ed all'I.C.Q.R.F. ai fini dell'aggiornamento delle rispettive banche dati. Ai fini della tracciabilità del centro di imballaggio viene mantenuto il codice ministeriale precedentemente attribuito.

8.3. SPOSTAMENTO DEL CENTRO DI IMBALLAGGIO

Nel caso di spostamento del centro di imballaggio in un'altra struttura, va informato lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA territorialmente competente sui centri di imballaggio interessati dalla variazione, entro 30 giorni dall'avvenimento a mezzo raccomandata. Nello specifico la ditta deve trasmettere la cessazione del "precedente" centro e la domanda di autorizzazione per il nuovo, seguendo le disposizioni riportate al par. 6.3 del presente manuale. I provvedimenti che in questo caso il dirigente dello Sportello unico agricolo dell'AVEPA deve adottare sono il decreto di revoca di autorizzazione del "precedente" centro e il decreto di autorizzazione in forze del quale il Mipaaf effettuerà l'attribuzione di un nuovo codice.

8.4. SEGNALAZIONE ALL'I.C.Q.R.F.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione di quanto stabilito dall'art 37 della "Legge Comunitaria 2008" tramite l'ICQRF, il quale rappresenta

l'Autorità competente, ai sensi della legge n. 689/1981, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste.

Lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA deve provvedere ad informare tempestivamente l'ICQRF di ogni provvedimento di autorizzazione, di sospensione o di revoca adottato nei confronti di un centro di imballaggio; inoltre deve segnalare all'ICQRF quei centri di imballaggio che omettono di comunicare, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività. Devono essere altresì segnalate all'ICQRF qualsiasi difformità eventualmente riscontrata, rispetto a quanto previsto dall'art 5 del reg. CE 589/2008, relativamente alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio.